

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPITOLO I	NORME GENERALI	pagina
	Art. 1 Definizione	4
	Art. 2 Pubblico interesse	4
	Art. 3 Compiti dell'Azienda	4
	Art. 4 Definizione del regolamento	4
CAPITOLO II	COMPETENZE E ORGANI DELL'AZIENDA	
	Art. 5 Organi dell'Azienda	4
	Art. 6 Competenze del Consiglio Comunale	5
	Art. 7 Competenze del Municipio	5-6
	Art. 8 Competenze della Commissione della Gestione	7
CAPITOLO III	EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE	
	Art. 9 Modo di erogazione	7
	Art. 10 Uso dell'acqua	7
	Art. 11 Forniture speciali	7
	Art. 12 Estensione e garanzia della fornitura	7
	Art. 13 Trattamenti chimici	7
	Art. 14 Limitazione della fornitura	8
	Art. 15 Prelievi di punta anormali e piscine	8
	Art. 16 Domanda di allacciamento	8
CAPITOLO IV	RETE DI DISTRIBUZIONE	
	Art. 17 Piano generale di distribuzione	9
	Art. 18 Rete di distribuzione	9
	Art. 19 Ampliamento della rete	9
	Art. 20 Installazione	9
	Art. 21 Idranti	9
	Art. 22 Azionamento degli idranti e delle saracinesche	10
	Art. 23 Utilizzazione dei sedimenti privati	10

CAPITOLO V ALLACCIAMENTI

Art. 24	Definizione	10
Art. 25	Allacciamenti di terreni	10
Art. 26	Installazione	10
Art. 27	Condizioni tecniche	10-11
Art. 28	Acquisizione dei diritti di passo	11
Art. 29	Diritto di accesso	11
Art. 30	Allacciamento a tubazioni private	11
Art. 31	Proprietà dell'allacciamento	11
Art. 32	Manutenzione	11
Art. 33	Allacciamenti temporanei	11
Art. 34	Allacciamenti speciali	12
Art. 35	Messa fuori esercizio	12

CAPITOLO VI INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Art. 37	Collaudo	12
Art. 38	Controlli	12
Art. 39	Prescrizioni tecniche	12
Art. 40	Manutenzione	12
Art. 41	Impianti di trattamento dell'acqua	13
Art. 42	Trasformazioni agli impianti privati	13
Art. 43	Pericolo di gelo	13

CAPITOLO VII CONTATORI

Art. 44	Consumo	13
Art. 45	Posa contatori	13
Art. 46	Responsabilità	13
Art. 47	Ubicazione	13
Art. 48	Prescrizioni tecniche	14
Art. 49	Misurazioni	14
Art. 50	Disfunzioni	14
Art. 51	Contatori secondari	14

CAPITOLO VIII ABBONAMENTI

Art. 52	Inizio dell'abbonamento	14
Art. 53	Contratto di abbonamento	14
Art. 54	Natura dell'abbonamento	15
Art. 55	Durata dell'abbonamento	15
Art. 56	Cambiamento di proprietà	15
Art. 57	Responsabilità dei proprietari	15
Art. 58	Fornitura a terzi	15
Art. 59	Comproprietà e proprietà per piani	15

CAPITOLO IX FINANZIAMENTO

Art. 60	Autonomia finanziaria	16
Art. 61	Prestazioni speciali	16
Art. 62	Copertura finanziaria	16
Art. 63	Determinazione delle tasse	16
Art. 64	Spese per le condotte principali e di distribuzione	16
Art. 65	Contributi di miglioria	16
Art. 66	Tasse di allacciamento	17
Art. 67	Scadenze tasse	17
Art. 68	Scadenze pagamenti	17
Art. 69	Richiami e procedure esecutive	17
Art. 70	Debitore della tassa di allacciamento	17

CAPITOLO X TARIFFE

Art. 71	Tariffe	17-18
Art. 72	Uso misto, PPP	18
Art. 73	Tasse base annua per edifici	18
Art. 74	Tassa base annua per terreni, impianti di irrigazione, piscine	18
Art. 75	Tassa annua di noleggio del contatore	19
Art. 76	Tassa per cantieri	19
Art. 77	Tassa di consumo	19
Art. 78	Contributo comunale	19

CAPITOLO XI INFRAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79	Infrazioni	19
Art. 80	Responsabilità	19
Art. 81	Ricorsi	20

CAPITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 82	Entrata in vigore	20
Art. 83	Abrogazione	20
Art. 84	Abbonamenti attuali	20

CAPITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONE

L'Azienda Acqua Potabile, in seguito denominata AAP o Azienda, è istituita in virtù della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e in conformità alla risoluzione assembleare comunale del 1 marzo 1914.

L'AAP è gestita ed amministrata separatamente dal Municipio.

Art. 2 PUBBLICO INTERESSE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Cademario è dichiarato di pubblico interesse ed assunto con diritto di privativa dal Comune stesso.

La fornitura dell'acqua potabile è di esclusiva competenza del Comune.

I proprietari sono obbligati a prelevare l'acqua potabile della rete comunale, a meno che dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni vigenti.

Art. 3 COMPITI DELL'AZIENDA

L'AAP fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, industriale ed agricolo alle condizioni del presente regolamento, ritenuto che l'acqua potabile deve essere igienicamente ineccepibile. La sua qualità deve soddisfare i requisiti del manuale svizzero delle derrate alimentari.

Art. 4 DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento per la distribuzione e relativa fatturazione dell'acqua potabile, ostituisce la base legale per la costruzione, il finanziamento e l'esercizio dell'acquedotto a livello comunale. Esso regola in particolare le relazioni tra L'AAP e gli utenti.

CAPITOLO II COMPETENZE E ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 5 DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO

Gli organi dell'AAP sono:

1. il Consiglio Comunale
2. il Municipio
3. la Commissione della Gestione e la Commissione delle opere pubbliche del Consiglio Comunale.

Il Municipio può avvalersi, in casi particolari, di una Commissione dell'acqua potabile, presieduta dal Municipale a capo dell'Azienda.

Art. 6 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale:

1. Adotta il Regolamento dell'AAP e modifica le tariffe.
2. Approva i bilanci preventivi e consuntivi.
3. Decide su tutto quanto non concerne la gestione ordinaria dell'AAP.
4. Autorizza il Municipio a stare in causa per conto dell'AAP.
5. Stabilisce gli emolumenti degli impiegati.
6. Adotta l'organico dell'Azienda.

Art. 7 COMPETENZE DEL MUNICIPIO

Il Municipio:

1. Amministra l'AAP e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Presenta al Consiglio Comunale i bilanci preventivi e consuntivi dell'AAP.
3. Propone al Consiglio Comunale l'esecuzione delle nuove opere ed il relativo finanziamento.
4. Delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture; le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto potranno essere deliberate anche senza ricorrere alla formalità dell'appalto.
5. Allestisce il Regolamento e le sue eventuali future modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Comunale.
6. Fissa le tariffe.
7. Nomina il personale necessario al buon funzionamento tecnico-amministrativo dell'Azienda, secondo le direttive SSIGA (Società Svizzera dell'Industria, del Gas e delle Acque) e affida:
 1. al Segretario comunale compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'Azienda;
 - ad un suo apparato compiti di sorveglianza, di manutenzione e di controllo degli impianti, in particolare per:
 - a. controllare che gli allacciamenti siano eseguiti a regola d'arte e che non si verificano abusi e manomissioni da parte dell'utenza;
 - b. sorvegliare la distribuzione dell'acqua e specialmente nel periodo di magra controllarne il consumo;
 - c. segnalare al Municipio le migliorie da introdurre nel pubblico servizio e gli eventuali lavori necessari per la buona manutenzione degli impianti;
 - d. controllare periodicamente le condotte di acqua per accertarsi di eventuali perdite;
 - e. eseguire, secondo la disponibilità e previo avviso agli abbonati, la pulizia generale dell'impianto almeno due volte all'anno, possibilmente in primavera e in autunno, delle captazioni dei serbatoi e delle condotte; per quest'ultime aprendo le saracinesche di scarico e gli idranti, controllandone l'efficienza secondo il regolare deflusso dell'acqua;
 - f. eseguire tre volte all'anno le misurazioni periodiche delle fonti di approvvigionamento e ne comunica i risultati;



- g. eseguire ispezioni speciali alle captazioni e ai serbatoi dopo intemperie di particolare forza e gravità o ogni qualvolta vi siano reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata, facendo rapporto al Municipio circa i danni riscontrati e le riparazioni o migliorie da effettuare;
- h. provvedere alla sorveglianza delle fontane pubbliche, regolandone il deflusso ove queste fossero a getto continuo a seconda della disponibilità dell'acqua ed eseguirne la pulizia;
- i. avvisare tempestivamente tutti gli utenti in caso di sospensione della fornitura d'acqua richiamato il tassativo divieto di lasciare collegati tubi pescanti in acque impure o velenose;
- l. provvedere alla manutenzione di tutti gli attrezzi e materiali di proprietà e d'uso dell'AAP;
- m. provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione delle aree recintate a protezione delle zone di captazione;
- n. sorvegliare il funzionamento idraulico ed elettrico dell'impianto secondo le istruzioni del fornitore delle installazioni;
- o. conservare le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e le ispezioni da parte degli organi di vigilanza e di controllo, partecipando alle ispezioni ufficiali;
- p. tenere nota su un apposito registro, di tutti i lavori fatti agli impianti nonché delle osservazioni riscontrate durante le ispezioni o visite in generale, presentando lo stesso all'autorità di vigilanza in caso di richiesta;
- q. aggiornare, per quanto di sua competenza, il piano generale delle infrastrutture, in particolare il piano di distribuzione e degli allacciamenti.

Parte delle mansioni elencate possono venir affidata dal Municipio, previo concorso, ad un sorvegliante esterno.

Gli addetti dell'Azienda rimangono vincolati all'organico comunale e la loro retribuzione, riservata l'approvazione del Consiglio comunale, verrà rifiuta dall'AAP alla cassa comunale.

- 8. Dà le concessioni e ratifica i contratti d'abbonamento.
- 9. Approva le domande per nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti.
- 10. Approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle esistenti.
- 11. Collauda i nuovi impianti.
- 12. Dispone per la lettura dei contatori emettendo in base al regolamento e alle tariffe in vigore le relative fatture.
Di regola la lettura deve essere eseguita semestralmente. Se ciò non fosse possibile, almeno una volta all'anno.
- 13. Commina e decreta le multe ed ordina la sospensione della fornitura d'acqua.
- 14. Fissa annualmente gli oneri amministrativi del Comune a carico dell'Azienda.
- 15. Allestisce e tiene a giorno il manuale "Aquatati".

Art. 8 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

La Commissione della Gestione e del Consiglio Comunale esamina e preavvisa mediante rapporto scritto al Consiglio Comunale i messaggi municipali che le nuove opere per quanto attiene al finanziamento, nonché i bilanci preventivi e consuntivi.

La Commissione delle opere pubbliche esamina e preavvisa le nuove opere dal profilo tecnico-esecutivo.

CAPITOLO III EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art. 9 MODO DI EROGAZIONE

L'acqua viene erogata in uno dei seguenti modi:

- 1) A deflusso illimitato: per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti, *nonché per gli altri servizi pubblici.*
- 2) A deflusso misurato: per usi domestici, industriali e commerciali, agricoli e per l'irrorazione di aree private.

Art. 10 USO DELL'ACQUA

L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dal contratto d'abbonamento. E' vietata la cessione a terzi.

Art. 11 FORNITURE SPECIALI

Entro i limiti del presente regolamento, L'AAP può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari esigenze.

Art. 12 ESTENSIONE E GARANZIA DELLA FORNITURA

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza alla pressione della rete e in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque. L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza e la temperatura dell'acqua erogata, così come per la regolarità della pressione.

Art. 13 TRATTAMENTI CHIMICI

L'azienda è competente d'intesa con il Laboratorio cantonale a decidere se l'acqua debba subire presso gli utenti trattamenti per esigenze speciali mediante apparecchi adeguati la cui posa deve essere autorizzata.

Può limitare la posa di apparecchi di trattamento a casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua trattata.

L'Azienda, nel caso sia necessario un trattamento chimico dell'acqua a partire dai bacini d'erogazione, non risponde per eventuali danni ad acquari, vivai o colture, dovuti alla presenza nell'acqua di residui di cloro od altri componenti usati per la depurazione biologica dell'acqua erogata.

Art. 14

LIMITAZIONE DELLA FORNITURA

Gli organi dell'AAP possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per scarsità d'acqua
- per forza maggiore
- per disturbi d'esercizio
- per carenza d'acqua
- per lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

L'AAP provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno nè accorda riduzioni o indennizzi e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

In caso di scarsità d'acqua l'AAP può limitare o sospendere la fornitura di acqua potabile per piscine e per scopi di irrigazione, per usi artigianali e commerciali e da ultimo per gli usi domestici.

Art. 15

PRELIEVI DI PUNTA ANORMALI E PISCINI STABILITE DI VOLTA IN VOLTA

La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come le piscine, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari

Il riempimento e lo svuotamento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso al Municipio e sua autorizzazione secondo le prescrizioni vigenti.

Indipendentemente dal modo di approvvigionamento dell'acqua, l'uso di piscine e di altri impianti speciali sono soggetti ad una tassa d'uso.

Art. 16

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Per ogni nuovo allacciamento dev'essere inoltrata per iscritto all'AAP una domanda di allacciamento.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'autorizzazione viene concessa prima dell'inizio dei lavori.

L'Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque).

CAPITOLO IV RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 17 PIANO GENERALE DI DISTRIBUZIONE

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile. Al di fuori della zona edificabile l'AAP non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste che ne necessitassero e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 18 RETE DI DISTRIBUZIONE

La rete di distribuzione è costituita da condotte posate di regola su area pubblica che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate. Essa comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le relative condotte. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azionamento in conformità al piano generale di distribuzione. Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei fondi.

Art. 19 AMPLIAMENTO DELLA RETE

L'ampliamento della rete viene effettuato entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche dell'Azienda. Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete al di fuori della zona edificabile possono venir accolte soltanto se il o i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.

Art. 20 INSTALLAZIONE

L'AAP, o il suo mandatario, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Esse sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSIGA.

Art. 21 IDRANTI

Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione, oppure per altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendio.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei servizi d'intervento. L'AAP assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune.

- Art. 22** **AZIONAMENTO DEGLI IDRANTI E DELLE SARACINESCHE**
Solo le persone autorizzate dall'AAP hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.
- Art. 23** **UTILIZZAZIONE DEI SEDIMI PRIVATI**
Ogni proprietario od utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti.
E' fatta riserva per gli articoli 676, 691 e 742 CC.

CAPITOLO V ALLACCIAMENTI

- Art. 24** **DEFINIZIONE**
L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla condotta di distribuzione all'installazione privata; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
- Art. 25** **ALLACCIAMENTI DI TERRENI**
Sono concessi allacciamenti a terreni. In questi casi si dovrà provvedere alla protezione del contatore con manufatti in muratura.
Questi manufatti dovranno essere preventivamente approvati dall'Azienda. Nel caso di esecuzione non conforme l'Azienda eseguirà o farà eseguire i lavori necessari a spese dell'utente.
Le concessioni non regolamentari esistenti dovranno pure ossequiare alle disposizioni succitate entro sei mesi dall'avviso scritto da parte dell'azienda.
- Art. 26** **INSTALLAZIONE**
Il proprietario dello stabile o del fondo da allacciare deve inoltrare all'AAP una domanda scritta di allacciamento. Il tracciato e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'AAP.
L'allacciamento fino e compreso l'apparecchio di misurazione viene costruito dall'AAP tramite un installatore concessionario.
Tutte le spese derivanti, compresi scavi su area pubblica e privata, ripristino delle pavimentazioni, ecc., relativi all'allacciamento sono a carico del richiedente.
- Art. 27** **CONDIZIONI TECNICHE**
Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'AAP può autorizzare un solo allacciamento per più stabili.
Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.
Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

E' obbligatoria la posa, dopo il contatore, di una valvola di ritenuta (quest'ultima anche per cantieri edili) del rubinetto di fermo, rispettivamente di scarico.

Art. 28 ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI PASSO

L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di passo può essere iscritto al registro fondiario a spese dell'avente diritto. (Art. 691 CC).

Art. 29 DIRITTO DI ACCESSO

L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare all'AAP il diritto di accedere.

Sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà.

Art. 30 ALLACCIAMENTO A TUBAZIONI PRIVATE

L'AAP, se esistono motivi giustificati, può decidere l'allacciamento di un nuovo utente ad un allacciamento privato esistente, quando non derivino danni od inconvenienti al proprietario, ritenuto l'obbligo, da parte del nuovo utente, di contribuire alla spese di costruzione dell'allacciamento esistente.

Art. 31 PROPRIETÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Il tronco di allacciamento su area pubblica, le saracinesche ed il contatore, rimangono di proprietà dell'azienda.

I tronchi di allacciamento sull'area privata fino al contatore che servono singole proprietà rimangono di proprietà privata.

Art. 32 MANUTENZIONE

La manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento o di parte di esso, avvengono a cura dell'AAP tramite un installatore concessionario, su area pubblica a spese dell'Azienda, su area privata a spese del proprietario del fondo.

L'azienda dev'essere immediatamente informata di eventuali danni alla condotta di allacciamento.

Qualora il proprietario non provvedesse immediatamente alla riparazione della perdita o del guasto, L'Azienda eseguirà, previa diffida, i lavori necessari addebitandogli le relative spese.

Art. 33 ALLACCIAMENTI TEMPORANEI

Allacciamenti per usi temporanei devono essere preventivamente autorizzati dall'Azienda, la quale si riserva di subordinare la fornitura a particolari condizioni.

Art. 34

ALLACCIAMENTI SPECIALI

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri) e di irrigazioni necessitano di speciale autorizzazione.

L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali. In particolare le piscine con volume superiore ai 20m³ devono essere munite di un impianto di rigenerazione.

Art. 35

MESSA FUORI ESERCIZIO

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'AAP provvede alla separazione del tronco della condotta di distribuzione, a spese del proprietario, esercizio a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

CAPITOLO VI INSTALLAZIONI INTERNE AGLI STABILIMENTI

Art. 36

INSTALLAZIONI INTERNE

L'utente deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono essere eseguiti solo da installatori qualificati.

Art. 37

COLLAUDO

L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'Azienda non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori eseguiti o per gli apparecchi forniti e posati dall'installatore.

L'immissione di acqua negli impianti interni viene effettuata a rischio dell'abbonato.

Art. 38

CONTROLLI

L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non provveda, L'Azienda può eseguire o far eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 39

PRESCRIZIONI TECNICHE

Le Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque sono obbligatorie per l'esecuzione, la modificazione e il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

Art. 40

MANUTENZIONE

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 41 IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità e dal Laboratorio cantonale.

Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata, atta ad dell'acqua impedire ogni ritorno dell'acqua trattata nella rete di distribuzione.

Art. 42 TRASFORMAZIONI AGLI IMPIANTI PRIVATI

L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura.

Se entro il limite stabilito, dopo intimazione scritta da parte dell'Azienda, l'utente non dà seguito alle richieste, L'Azienda potrà eseguire o far eseguire la trasformazione necessaria a carico dell'utente.

Art. 43 PERICOLO DI GELO

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'utente è responsabile di tutti i danni.

CAPITOLO VII CONTATORI

Art. 44 CONSUMO

Il consumo dell'acqua viene misurato secondo l'indicazione del contatore. Non sono ammesse riduzioni qualora il consumo dovesse risultare esagerato a causa di perdite.

Art. 45 POSA CONTATORI

Il contatore è di proprietà dell'Azienda che lo rimette all'abbonato in noleggio. Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni. Il contatore viene posato dall'azienda tramite un installatore concessionario e a spese dell'abbonato.

Art. 46 RESPONSABILITÀ

L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche allo stesso, in particolare è vietato manomettere il sigillo del contatore.

Art. 47 UBICAZIONE

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.

In case temporaneamente disabitate è necessaria l'installazione del contatore all'esterno.

Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori dal locale di riscaldamento e in luogo facilmente accessibile.

Art. 48 PRESCRIZIONI TECNICHE

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione.
E' proibita la posa di un riduttore di pressione prima del passaggio dell'acqua dal contatore.
Per il rimanente devono essere osservate le direttive emanate dalla SSIGA.

Art. 49 MISURAZIONI

Verifica e lettura del contatore vengono eseguite dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese.
Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda che assicura anche le spese di revisione o sostituzione dell'apparecchio.

Art. 50 DISFUNZIONI

In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base al consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente.
Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda.
Sono riservati gli articoli 24 cpv 4 e 127 del CO (prescrizioni di 10 anni), come pure le vigenti norme di diritto amministrativo.

Art. 51 CONTATORI SECONDARI

Se l'utente desidera posare dei contatori secondari, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

CAPITOLO VIII ABBONAMENTI

Art. 52 INIZIO DELL'ABBONAMENTO

Ogni richiesta d'allacciamento determina un abbonamento.
L'abbonamento ha inizio con la posa del contatore: a partire da questo momento il richiedente è considerato come abbonato, ciò che implica l'accettazione di questo regolamento, delle tariffe e delle prescrizioni relative.

Art. 53 CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Il contratto d'abbonamento viene concluso dall'AAP con il proprietario che resta il solo responsabile per il pagamento delle tasse di abbonamento e di consumo, guasti ecc.
Non vengono stipulati abbonamenti separati coi locatari di case, appartamenti, botteghe, ristoranti, terreni non edificati, ecc.

Art. 54**NATURA DELL'ABBONAMENTO**

L'AAP conclude abbonamenti per i seguenti usi:

1. Uso domestico (impianti interni agli edifici, irrigazione dei giardini, piscine, ecc.).
2. Uso temporaneo, in particolare per cantieri edili, dietro pagamento di una garanzia.
3. Usi speciali da determinarsi volta per volta. Per le piscine di volume utile di 20 metri cubi ed oltre è richiesto l'impianto di circolazione e rigenerazione dell'acqua.

Art. 55**DURATA DELL'ABBONAMENTO**

L'abbonamento scade il 31 dicembre di ogni anno. Il contratto si rinnova tacitamente, salvo disdetta da notificare al più tardi 60 giorni prima della scadenza.

Per periodi di conclusione inferiori all'anno verrà stabilito un conteggio pro rata.

Art. 56**CAMBIAMENTO DI PROPRIETÀ**

Il cambiamento di proprietà dev'essere immediatamente notificato, per iscritto all'Azienda.

Sino al momento della notifica, il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente delle tasse arretrate. Per l'allestimento del nuovo contratto viene fatturata al nuovo proprietario una tassa di Fr. 50.--.

Art. 57**RESPONSABILITÀ DEI PROPRIETARI**

Il proprietario risponde verso l'AAP di tutti i danni provocati a seguito di manipolazioni erranee, mancanza di cura o sorveglianza, manutenzione insufficiente.

Egli risponde pure per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati ad utilizzare le sue installazioni.

Art. 58**FORNITURA A TERZI**

Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra proprietà. Essa può essere concessa solo eccezionalmente, previa richiesta scritta all'AAP ed a condizioni da stabilirsi volta per volta.

E' vietato collegare abusivamente la propria condotta a quella di un'altro utente.

Art. 59**COMPROPRIETÀ E PROPRIETÀ PER PIANI**

I comproprietari di beni immobili, nonché i titolari di proprietà per piani, sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

CAPITOLO IX FINANZIAMENTO

Art. 60 AUTONOMIA FINANZIARIA

La costruzione e l'esercizio degli impianti dell'Azienda devono essere per principio finanziariamente autosufficienti.

Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- sussidi ufficiali
- contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazione nel perimetro interessato da nuovi azzonamenti (contributi di miglioria)
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari
- tasse di allacciamento e tariffe d'utilizzazione
- fatturazione di prestazioni speciali
- altre partecipazioni di terzi.

Art. 61 PRESTAZIONI SPECIALI

Per prestazioni speciali dell'AAP al Comune, come ad esempio quelle per fontane e lavatoi, lavaggio delle strade, delle fognature ecc., il Comune versa all'Azienda un contributo conveniente, fissato annualmente dal Municipio.

Art. 62 COPERTURA FINANZIARIA

Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione devono essere destinate a coprire le spese di esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 63 DETERMINAZIONE DELLE TASSE

Il Municipio fissa annualmente le tasse di utenza, a copertura delle spese di esercizio, sulla base delle tariffe elencate al capitolo 10 del presente regolamento.

Art. 64 SPESE PER LE CONDOTTE PRINCIPALI E DI DISTRIBUZIONE

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda. Per conto, i proprietari devono partecipare alle spese delle condotte di distribuzione mediante contributi di miglioria per i nuovi azzonamenti.

Art. 65 CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

L'insieme dei proprietari, il cui fondo acquista maggior valore o vantaggi speciali a seguito della posa di una condotta di distribuzione, devono contribuire alle spese di posa della stessa.

Per equità di trattamento, anche i proprietari i cui stabili sono direttamente allacciati a condotte principali, devono contribuire adeguatamente alla costruzione di dette condotte.

Art. 66 TASSE DI ALLACCIAMENTO

Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni, viene prelevata una tassa di allacciamento pari a Fr. 1.-/m³ sul volume dell'immobile secondo normative SIA. In ogni caso viene prelevata una tassa minima di Fr. 500.--. Per allacciamenti particolari quali stalle e rustici non abitabili, autorimesse, terreni non edificati, orti e vigne, il Municipio può prelevare una tassa di allacciamento inferiore alla tassa minima, in ogni caso superiore a Fr. 300.--.

Art. 67 SCADENZE TASSE

L'AAP emette la tassa d'allacciamento con il rilascio della licenza/notifica edilizia.

Le tasse di utilizzazione ricorrenti vengono incassate semestralmente dall'Azienda. Nel primo semestre viene di regola fatturata la metà della tassa base e del noleggio del contatore e fino al 50% del consumo presumibile. Nel secondo semestre viene fatturato il rimanente della tassa base e del noleggio del contatore e, dopo lettura del contatore, la rimanenza del consumo effettivo.

Art. 68 SCADENZE PAGAMENTI

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione. Se l'abbonato non osserva il termine prescritto, dovrà sopportare le spese ammontanti a fr. 10.-- per ogni richiamo di pagamento e fr. 15.-- per ogni diffida di pagamento nonché eventuali spese d'esecuzione.

Art. 69 RICHIAMI E PROCEDURE ESECUTIVE

Se l'utente non rispetta le scadenze di pagamento e non dà seguito ai successivi richiami, l'Azienda procede all'incasso in via esecutiva. In caso di esecuzione infruttuosa l'Azienda può disporre per l'interruzione temporanea della fornitura.

Art. 70 DEBITORE DELLA TASSA DI ALLACCIAMENTO

Il debitore della tassa di allacciamento alla sua scadenza è il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato. La tassa di allacciamento è a carico del proprietario.

CAPITOLO X TARIFFE

Art. 71 TARIFFE

Le tariffe vengono fissate annualmente dal Municipio, riservata l'approvazione del Consiglio comunale, in via d'ordinanza, in modo da assicurare il pareggio del conto d'esercizio. Gli articoli di seguito fissano le tariffe applicabili.

Saranno prelevate una tassa fissa, basata sul valore di stima dei fabbricati e sul noleggio dei contatori e una tassa variabile basata sul consumo dell'acqua. Per i terreni non edificati e per gli impianti fissi d'irrigazione la tassa fissa verrà prelevata in base alla superficie del terreno allacciato e quella variabile in base al consumo. Per le piscine viene fissata una tassa fissa che verrà prelevata in base alla capienza netta.

Art. 72

USO MISTO, PPP

Per fabbricati ad uso misto, la tassa base viene applicata proporzionalmente alle superfici in uso secondo le rispettive superfici lorde. Per le proprietà per piani, la tassa base viene calcolata come media aritmetica dei singoli millesimi di proprietà, secondo l'uso degli stessi.

Art. 73

TASSA BASE ANNUA PER EDIFICI

Le tasse annue fisse per i fabbricati vengono calcolate percentualmente sul valore di stima ufficiale, ritenuti i contributi minimi, secondo le seguenti categorie:

Cat. 1	Unità abitative primarie	dal 0,4 ‰ al 0.65 ‰ - min.	fr. 50.--
Cat. 2	Unità abitative secondarie	dal 0,4 ‰ al 0.65 ‰ - min.	fr. 50.--
Cat. 3	Fabbricati ad uso misto, PPP	secondo Art. 72	
Cat. 4	Alberghi e ristoranti	dal 0,4 ‰ al 0.65 ‰ - min.	fr. 200.--
Cat. 5	Negozi, laboratori artigianali, banche, uffici, garages, scuole, edifici pubblici	dal 0,4 ‰ al 0.65 ‰ - min.	fr. 100.--
Cat. 6	Stalle e rustici non abitabili, autorimesse	dal 0,4 ‰ al 0.65 ‰ - min.	fr. 20.--

Le singole tasse vengono definite in via d'ordinanza dal Municipio sulla base degli ultimi risultati d'esercizio tenuto conto dei soli costi di pertinenza e dell'introito della tassa di consumo riferita ad un anno completo, secondo i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.

Art. 74

TASSA BASE ANNUA PER TERRENI, IMPIANTI D'IRRIGAZIONE, PISCINE

Le tasse annue fisse per i terreni non edificati, per gli impianti fissi di irrigazione e per le piscine vengono stabilite come segue:

Cat. 7	Terreni non edificati, agricoli, orti e vigne:		
	Cat. 7.1 Fino a 1'000 m ²	da fr. 20.-- a fr. 35.--	
	Cat. 7.2 Oltre 1'000 m ²	da fr. 30.-- a fr. 45.--	
Cat. 8	Impianti fissi di irrigazione per giardini e centri sportivi:		
	Cat. 8.1 Fino a 1'000 m ²	da fr. 30.-- a fr. 45.--	
	Cat. 8.2 Oltre 1'000 m ²	da fr. 50.-- a fr. 65.--	
Cat. 9	Piscine, per m ³ di capienza netta:	da fr. 4.-- a fr. 6.--	

Art. 75 TASSA ANNUA DI NOLEGGIO DEL CONTATORE

La tassa base annua per il noleggio dei contatori viene calcolata a seconda del diametro dei contatori e stabilita come segue:

- Diametro 3/4 " da fr. 35.— a fr.50.--
- Diametro 1" da fr. 40.— a fr. 75.--
- Diametro 1-1/4" da fr. 50.— a fr. 100.--

Per diametri superiori, modelli speciali e contatori combinati, il prezzo del noleggio annuo è fissato al 12% del costo dell'apparecchio.

Art. 76 TASSA PER CANTIERI

La tassa per cantieri viene stabilita come segue: Fr. 0,25 per metro cubo SIA.

Tassa minima Fr. 250.--. Oltre a questa tassa verranno prelevate anche la tassa di noleggio del contatore e le tasse di consumo.

Art. 77 TASSA DI CONSUMO

Il prezzo dell'acqua è fissato come segue:

Per gli edifici Cat. 1-9 da fr. 0.90/ m³ a fr. 1.35/m³

E' data facoltà al Municipio di ridurre la tariffa per usi agricoli e per i centri sportivi sino a Fr. 0.70/m³. Per tutti gli allacciamenti il consumo minimo conteggiato annualmente è fissato in 60 m³ per le categorie da 1 a 5, in 10 m³ per le altre categorie.

Art. 78 CONTRIBUTO COMUNALE

Il contributo comunale annuo minimo per la manutenzione degli idranti, l'uso speciale di acqua non rilevata da contatori e per il funzionamento delle fontane pubbliche, è stabilito in Fr. 20'000.-, comprensivo degli oneri fissati nell'Art. 21.

CAPITOLO XI INFRAZIONI, DISPOSIZIONI PENALI

Art. 79 INFRAZIONI

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua potabile ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono puniti con una multa che può raggiungere un massimo di Fr. 10'000.--. In casi gravi l'Azienda può sopprimere la fornitura. Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art. 80 RESPONSABILITÀ

I proprietari degli immobili e dei sedimi allacciati sono responsabili per le conseguenze del mancato ossequio al presente regolamento. Un loro eventuale diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

- Art. 81 RICORSI**
Contro le decisioni e le disposizioni dell'Azienda può essere interposto reclamo per iscritto entro 15 giorni dall'intimazione al Dipartimento delle istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo.

CAPITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

- Art. 82 ENTRATA IN VIGORE**
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1995, riservata l'approvazione del consiglio di Stato. Verrà quindi stampato e diramato agli utenti che ne faranno richiesta.
- Art. 83 ABROGAZIONE**
Il presente regolamento sostituisce quello del 12.04.1966 che viene abrogato, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile. Eventuali diritti preesistenti non più conformi al presente regolamento perdono pure la loro validità.
- Art. 84 ABBONAMENTI**
Gli abbonamenti attuali scadono con il 31.12.1994. Ogni abbonamento verrà tacitamente rinnovato con l'entrata in vigore del presente regolamento.
Dal 1° gennaio 1995 per gli abbonati diverranno obbligatorie tutte le disposizioni contenute nella presente, a meno che essi rinuncino all'abbonamento con disdetta scritta all'Azienda entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'AAP.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CADEMARIO

La Presidente:
Gianna Mauri

Il Segretario:
Waldo Pfund

Approvato dal Municipio in data	24.10.1994 / RM 478
Approvato dal Consiglio Comunale in data	12.12.1994
Approvato dal Consiglio di Stato in data	24.03.1995
Art. 73 – Approvato dal C.C. il	10.06.2002
Art. 63-68-71-73-74-75-76-77-78	
Approvati dal C.C. il 02.02.2006 entrata in vigore	01.01.2006